

## RIASSUNTI DEI TRATTATI DEL CONSIGLIO D'EUROPA

I riassunti disponibili di seguito sono destinati a soddisfare un'esigenza eminentemente pratica: fornire al grande pubblico descrizioni sintetiche dei trattati del Consiglio d'Europa. I riassunti sono necessariamente brevi e possono solo dare un primo assaggio del contenuto dei trattati.

Materia : **RIFUGIATI**

**Accordo provvisorio europeo su i regimi di sicurezza sociale relativi all'anzianità, l'invalidità ed i superstiti ([STE n° 12](#)) e suo Protocollo ([STE n° 12A](#))**, aperto alla firma a Parigi, il 11 dicembre 1953.

Entrata in vigore : 1° luglio 1954.

Questo Accordo riguarda i regimi di sicurezza sociale relativi all'anzianità, all'invalidità ed ai superstiti. Esso prevede che – rispettate talune condizioni di residenza – ai cittadini di una delle Parti siano concessi gli stessi benefici di legge e regolamenti di ogni altra Parte, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Parte.

Il Protocollo addizionale <sup>1</sup> estende le disposizioni dell'Accordo ai rifugiati.

\* \* \*

**Accordo provvisorio europeo su i regimi di sicurezza sociale relativi all'anzianità, l'invalidità ed i superstiti ([STE n° 13](#)) e suo Protocollo ([STE n° 13A](#))**, aperto alla firma a Parigi, il 11 dicembre 1953.

Entrata in vigore : 1° luglio 1954.

Questo accordo concerne tutti i regimi di sicurezza sociale diversi da quelli previsti dall'Accordo provvisorio europeo sui regimi di sicurezza sociale relativi all'anzianità, invalidità ed ai superstiti (STE n° 12). Esso prevede che – rispettate talune condizioni di residenza – ai cittadini di una delle Parti siano concessi gli stessi benefici che sono previsti, a parità di condizioni, a favore dei cittadini di un'altra Parte.

Il Protocollo addizionale <sup>2</sup> estende le disposizioni dell'Accordo ai rifugiati.

\* \* \*

**Convenzione europea di assistenza sociale et medica ([STE n° 14](#)) e suo Protocollo ([STE n° 14A](#))**, aperto alla firma a Parigi, il 11 dicembre 1953.

Entrata in vigore : 1° luglio 1954.

Con tale Convenzione le Parti si impegnano ad accordare ai cittadini di altre Parti, con un regolare permesso di soggiorno e privi di sufficienti fonti di sostegno, la stessa assistenza sociale e medica di cui godono i propri cittadini.

Il Protocollo addizionale <sup>3</sup> estende le disposizioni dell'Accordo ai rifugiati.

\* \* \*

---

<sup>1</sup> Protocollo addizionale all' Accordo provvisorio europeo su i regimi di sicurezza sociale relativi all'anzianità, l'invalidità ed i superstiti, firmato a Parigi, il 11 dicembre 1953.

<sup>2</sup> Protocollo addizionale all' Accordo provvisorio europeo concernente la sicurezza sociale con esclusione dei regimi relativi alla vecchiaia, l'invalidità ed i superstiti, firmato a Parigi, il 11 dicembre 1953.

<sup>3</sup> Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza sociale et medica (STE n° 14a), firmato a Parigi, il 11 dicembre 1953.

**Accordo europeo relativo alla soppressione dei visti per i rifugiati** ([STE n° 31](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 20 aprile 1959.

Entrata in vigore : 4 settembre 1960.

Tale Accordo tende a facilitare gli spostamenti di rifugiati residenti sul territorio degli Stati Parte. A tale fine, esso prevede che i rifugiati possono entrare senza passaporto sul territorio di un altro Stato Parte per un soggiorno della durata massima di tre mesi, ma tale accordo non si applica alle persone in viaggio per attività lucrative. E' anche precisato che i rifugiati saranno riammessi in ogni momento sul territorio dello Stato le cui autorità hanno rilasciato i documenti di viaggio su semplice domanda di un'altra Parte.

\* \* \*

**Convenzione europea sulle funzioni consolari** ([STE n° 61](#)) e **suoi Protocolli** ([STE n° 61A](#) e [STE n° 61B](#)), aperti alla firma a Parigi, il 11 dicembre 1967.

Entrata in vigore : 9 giugno 2011.

Tale Convenzione individua talune regole concernenti le relazioni consolari tra le Parti, tenendo conto delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni consolari del 1963. Essa definisce le funzioni generali dei consoli, che consistono nel proteggere i diritti e nel promuovere gli interessi dello Stato cui appartengono e dei loro cittadini nei limiti delle loro circoscrizioni. Tale Convenzione stabilisce anche le regole riguardanti lo stabilimento e la consegna dei documenti, l'amministrazione dei beni e l'assistenza alle navi dello Stato di appartenenza.

Il Protocollo<sup>4</sup> (STE n° 61A) estende le disposizioni della Convenzione ai rifugiati.

Il Protocollo<sup>5</sup> (STE n° 61B) estende le disposizioni della Convenzione all'aviazione civile.

\* \* \*

**Accordo europeo sul trasferimento di responsabilità relativa ai rifugiati** ([STE n° 107](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 16 ottobre 1980.

Entrata in vigore : 1° dicembre 1980.

L'Accordo tende all'adozione di regole uniformi che consentano di determinare quale Stato assume la responsabilità di un rifugiato, in particolare per il rilascio di titoli di viaggio. L'accordo prevede in particolare le condizioni nelle quali la responsabilità di rilasciare un titolo di viaggio è trasferita da una parte all'altra in caso di cambio di residenza del rifugiato.

Fonte Ufficio dei Trattati del Consiglio d'Europa su <https://conventions.coe.int>

---

<sup>4</sup> Protocollo alla Convenzione europea sulle funzioni consolari relativo alla protezione dei rifugiati, aperto alla firma a Strasburgo, il 11 dicembre 1967.

<sup>5</sup> Protocollo alla Convenzione europea sulle funzioni consolari relativo alle funzioni consolari in materia d'aviazione civile, aperto alla firma a Strasburgo, il 11 dicembre 1967.